

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

Per

Fortunato Zampaglione (c.f. ZMPFTN70A08F112O) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'arte del foro di Siracusa (c.f. DLLMHL81H15C351X) giusta procura in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Siracusa al viale Zecchino n. 83 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo digitale: avv.micheledellarte@pec.it o al n. di fax 0931 1813299

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca (c.f. 96446770586) in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso il medesimo organo legale in Roma alla via Dei Portoghesi (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

E nei confronti di

Giuseppe Riela nato a Palermo il 4.03.1967 (c.f. RLIGPP67C04G273T) pec: giuseppe.riela@pec.commercialistipa.it

per l'annullamento e/o riforma

del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell' Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell'attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai

predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l'Amministrazione nelle predette tematiche nonché dell'allegata graduatoria con i nominativi dei complessivi 32 vincitori della procedura ripartiti: a) N. 5 -Codice Avviso n. 1. b) N. 27 – Codice Avviso n. 2 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il successivo decreto direttoriale n. 354 del 1.04.2025 con il quale è stata modificata la precedente graduatoria.

FATTO

Con Avviso pubblico, approvato con Decreto prot. n. 1217 del 19.11.2024, il Ministero indicava “ *procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell'attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l'Amministrazione nelle predette tematiche. 2. Gli incarichi sono distinti nei profili professionali, come specificato all'Allegato I*”.

In particolare, tra i profili professionali oggetto di selezione, l'amministrazione resistente individuava - con il Codice 02 - quello di “*Esperto amministrativo-contabile*”.

Occorre da subito precisare che il ricorrente ha espletato presso le amministrazioni pubbliche la seguente attività:

1. *Attività di assistenza tecnica al Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014 – 2020 (Codice 2015E012INV), Assistenza Tecnica Programma nazionale FSC (Codice 2017E020INV) e Assistenza tecnica per il POC - Programma Operativo Complementare (Codice 2017E003INV) - Codice CUP: B11H17000020007 e B11C17000020007, Assistenza Tecnica al Programma Operativo Ricerca e Innovazione. con contratto di collaborazione con la società INVITALIA SPA (dal*

01/03/2021 al 31/12/2024). Le attività hanno riguardato aspetti gestionali e del monitoraggio e il controllo di I livello;

2. Contratto di consulenza specialistica con la società INTELLERA SPA (ex PricewaterhouseCoopers Spa) (dal 01/05/2018 al 31/03/2025) per le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale delle politiche attive del lavoro - Divisione 3 EX ANPAL, l'attività specialistica ha riguardato le attività connesse con alla gestione, al controllo e al coordinamento dei Programmi FSE 2007-2013 e 2014 – 2020, il supporto specialistico ha riguardato l'implementazione e revisione periodica del sistema SIGECO, i controlli di I livello del Programma operativo.

L'attività di consulenza ha riguardato, nel medesimo periodo, le attività di assistenza tecnica all'Organismo intermedio REGIONE LAZIO per le attività connesse al PON IOG 2014-2020

3. Attività di assistenza tecnica al PON Ricerca e Competitività 2007-2013 a titolarità del MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA (Ex MIUR) per lo svolgimento di attività di controllo di I livello, con particolare riferimento alle verifiche amministrative contabili e verifiche in loco. Attività svolta con contratto di collaborazione dal 23/11/2011 al 28/02/2018.
4. Supporto Specialistico all'UMPA per le attività connesse alla realizzazione del Progetto Il Miglioramento delle Performance per la giustizia (MPG) - Asse E – Obiettivo Specifico 5.3 – PON Governance e Assistenza e Azioni di Sistema (FSE), attività svolta con contratto di consulenza specialistica con il Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (UMPA) dal 15/02/2013 al 30/06/2015.

Naturalmente a tale attività, che si è voluta sinteticamente riportare per i motivi che si si diranno appresso, va aggiunta l'ulteriore esperienza maturata nel settore di riferimento e dettagliatamente indicata nel cv.

Pertanto l'odierno ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso di selezione, entro i termini ivi previsti, inoltrava apposita domanda di partecipazione alla menzionata procedura selettiva, per il profilo individuato con il Codice 02, in ordine al quale era prevista l'assunzione di n. 27 unità.

La procedura de qua prevedeva il seguente iter valutativo dei candidati:

Fase a) Valutazione del curriculum vitae e dei titoli di studio, nonché delle esperienze professionali maturate in relazione al codice per il quale si concorre. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 65 punti. Sono valutabili solo le esperienze e i contratti dai quali siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione, specificando l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo (mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte. Non sono cumulabili, ai fini del calcolo, le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo. L'attribuzione del suddetto punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri generali:

a) adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti);

b) adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti);

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (max 20 punti);

d) ulteriori titoli valutabili come di seguito elencati:

- Abilitazione professionale (1,5 punti);*
- Dottorato di ricerca (1,5 punti);*
- Master di II livello (1,5 punti);*

- *Master di I livello (0,5 punti).*

Fase b) colloquio orale volto a valutare, tra le altre, le capacità di problem solving nelle materie oggetto dei rispettivi codici avviso anche in termini di chiarezza espositiva e di visione sistematica delle attività e procedure. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 35 punti. Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 punti.

La lex specialis dell'avviso in questione contemplava tra i requisiti di ammissione alla procedura: *“Almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A. ovvero di 15 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento.*

Per i Dottori commercialisti e gli avvocati Iscrizione nei rispettivi Albi

Per gli esperti nelle tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) possesso del Dottorato di Ricerca conseguito in Italia o all'estero ove equiparato dalla normativa vigente”.

Al termine del surrichiamato iter di valutazione e dopo espletamento della prova orale l'Amministrazione ha approvato la graduatoria finale dell'avviso di cui al D.D. 260 del 7.03.2025.

Graduatoria poi modificata con successivo decreto 354 del 1.04.2025 che incide solo per il profilo 02.

In esito alla pubblicazione della graduatoria per il profilo oggetto di interesse (Codice 02), l'odierno ricorrente prendeva contezza del punteggio attribuito per i titoli (pt. 45,5) e di quello assegnato in ordine al colloquio, pari a pt. 28 per un tot. di 73,5.

Il ricorrente pertanto in data 21.3.2025 formulava accesso atti.

Ad oggi non essendo stata ancora fornita la documentazione richiesta, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito dei documenti, si impugna la graduatoria e le successive modifiche in quanto si appalesano illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELL'AVVISO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DI AUTOLIMITE.

Non può non evidenziarsi quanto espressamente riportato all'allegato 1 dell'avviso "*Requisiti di ammissibilità.....Almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A. ovvero di 15 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento.*

Per i Dottori commercialisti e gli avvocati Iscrizione nei rispettivi Albi

Per gli esperti nelle tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) possesso del Dottorato di Ricerca conseguito in Italia o all'estero ove equiparato dalla normativa vigente".

Senza particolari sforzi interpretativi per requisiti di ammissibilità si intendono i requisiti che i candidati devono possedere all'atto di presentazione della candidatura ovvero almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A. ovvero di 15 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento. Per i Dottori commercialisti e gli avvocati Iscrizione nei rispettivi Albi.

Quindi il candidato doveva essere in possesso di uno o più contratti diretti con il Ministero o altri enti pubblici nel settore di riferimento – supporto giuridico alla PA per la definizione e attuazione di programmi e interventi nazionali, regionali in coerenza con la normativa in materia di politiche di coesione e appalti pubblici – per una durata minima di 5 anni o in alternativa di 15 anni di esperienza con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dal Ministero.

Proprio con l'espressione " *con altri soggetti pubblici* " non può non intendersi soggetti pubblici diversi dal Ministero di riferimento altrimenti l'aggettivo *altri* non avrebbe senso dal momento che i 5 anni di esperienza con contratti diretti con il Ministero possono essere sostituiti da 15 anni di esperienza " *maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento* ".

Proprio in forza che alla *lex specialis* concorsuale non può essere attribuita un'interpretazione diversa da quella strettamente letterale (in tale senso sentenza n. 1168/2025 del Consiglio di Stato che ha precisato come *il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva*) con l'espressione *soggetti giuridici privati diversi dalla P.P.A.A.* non può non intendersi quei soggetti che abbiano personalità giuridica e che lavorano nell'ambito dell'assistenza o quantomeno nel settore in cui si è maturata la comprovata specializzazione ovvero per come previsto dall'avviso: *attività afferenti al settore degli appalti pubblici, contrattualistica pubblica, gestione del contenzioso, diritto comunitario, diritto amministrativo, politiche di coesione, aiuti di Stato, privacy, anticorruzione e trasparenza.*

Precisato ciò, da molti *curricula* dei candidati risultati in graduatoria prima dell'istante - vedasi per esempio dott. Sanna Giorgio che vanta un'esperienza complessiva per come dallo stesso affermato in cv di 12 anni in fondi strutturali – emerge come gli stessi non hanno l'esperienza minima di anni 15 necessaria per partecipare all'avviso.

Sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in applicazione dei principi di trasparenza, di par condicio dei candidati, di autovincolo, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l'Amministrazione non può introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della *lex specialis* non può che essere fatta constare a mezzo dell'autotutela o il ricorso giurisdizionale (Tar Lazio sentenza n. 1910 19 febbraio 2018).

Il bando costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Ne discende che le clausole del bando di concorso o dell'avviso pubblico, nel caso in specie, non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione.

“E ciò sulla scorta di quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria nella ormai risalente ordinanza n. 1 del 1998, secondo cui “l'ipotesi per l'Amministrazione, in sede di esame delle domande di partecipazione al concorso, di non dare applicazione a clausole del bando

illegittime, o di dare alle clausole del bando un'interpretazione conforme a legge, o estensiva della partecipazione al concorso, è possibile solo nel caso di clausole del bando ambigue e suscettibili di più possibili e ugualmente plausibili letture da parte dell'interprete" (C. Stato, V, 19 settembre 1995, n. 1319)."

In sostanza per requisiti di ammissibilità non può attribuirsi un significato diverso da quello attribuito dalla lingua italiana: l'essere ammissibile ragion per cui bisognava avere tali requisiti all'atto di presentazione della domanda.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, la commissione avrebbe dovuto, ben prima di procedere alla valutazione dei singoli curricula, escludere tutti quei candidati che non avevano maturato l'esperienza minima prevista come requisiti di ammissione dall'avviso.

Già tale illegittimità è da sola motivo di accoglimento del ricorso ma, ove non fosse necessario e riservandosi motivi aggiunti, si aggiunge che l'odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio per i titoli di 45,5 facendo pertanto intuire che a fronte dell'esperienza maturata non gli è stato attribuito il punteggio massimo.

Il Curriculum vitae del ricorrente e l'allegata Relazione illustrativa di accompagnamento evidenzia una adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati" perfettamente in linea con le professionalità ricercate, con un curriculum studiorum pienamente coerente con i "Requisiti di comprovata specializzazione" richiesti dall'Avviso 1217 del 19 novembre 2024.

Più specificatamente, il dott. Zampaglione è in possesso della seguente "adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati":

- Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
- Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista (no iscrizione) presso l'Università di Cosenza nell'anno 2005;

I candidati che presentano una “formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati” simile a quella del ricorrente hanno ottenuto il punteggio massimo di 20, come ad esempio i seguenti candidati:

- **Riela Giuseppe (posizione 6);**
- **Scordato Fabio (posizione 7);**
- **Zinna Massimiliano (posizione 36);**
- **Giordano Alessandra (posizione 40);**

Ranalletta Laurea (posizione finale n. 45).

Da questo punto di vista appare incomprensibile, illogico e contraddittorio l’operato della Commissione, la quale non ha mantenuto alcuna coerenza minimale nella valutazione complessiva dei curricula.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si richiede l’attribuzione del punteggio di (almeno) 20 in relazione al sub criterio “adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)”.

Ma c’è di più.

Un’altra serie di candidati muniti di esperienze formative non paragonabili a quelle del ricorrente ha ottenuto un punteggio nettamente più alto. Il riferimento è a:

- Casula Federica** (posizione 8) – Laurea in sociologia e nessuna abilitazione;
- Zambrotti Oriana Bianchi** (posizione 9) – Laurea in lettere e nessuna abilitazione;
- Guglielmi Viviana** (posizione 13) – Laurea in Ingegneria ma nessuna abilitazione (sebbene il punteggio relativo sia stato assegnato);
- Bonfiglio Alessandra** (posizione 23) – Laurea in Ingegneria ma nessuna abilitazione (sebbene il punteggio relativo sia stato assegnato);
- Cuoco Giovanna** (posizione 27) – Laurea in Giurisprudenza ma nessuna abilitazione (sebbene il punteggio relativo sia stato assegnato);

-**Staropoli Salvatore** (posizione 28) – Laurea in Ingegneria ma nessuna abilitazione (sebbene il punteggio relativo sia stato assegnato);

- **Cullmann Ada** (posizione 33) – Laurea in Filosofia e nessuna abilitazione;

-**Tizzani Angela** (posizione 41) – Laurea in Economia ma nessuna abilitazione (sebbene il punteggio relativo sia stato assegnato);

Sperati Vanessa – posizione finale n. 48 (possessione della sola laurea in Economia e Commercio)

- **Scuccimarra Paola** – posizione finale n. 49 (possessione della sola laurea in Economia e Commercio)

Orbene, tutti i predetti candidati (in possessione di esperienza formativa professionale inferiore o al massimo uguale a quella del ricorrente) hanno ottenuto il punteggio di 20 (e cioè il massimo) nella valutazione delle esperienze formative professionali, **laddove il ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore che ci si riserva di indicare successivamente all'ostensione dei documenti.**

Ma c'è ancora di più.

Diversi candidati sono in possessione di titoli di studi meno pertinenti (rispetto al ricorrente) in relazione all'oggetto dell'incarico (es.: laurea in Filosofia, in Sociologia, in Ingegneria, in Scienze dell'Informazione).

Lo squilibrio è dunque non solo ingiustificato ma oggettivamente irrazionale tenuto conto della fortissima differenza di competenze documentate.

II ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.
ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELL'AVVISO ART. 5 COMMA 3 FASE
A) PUNTO B) DELL'AVVISO PUBBLICO - ADEGUATE E DOCUMENTATE
ESPERIENZE IN LINEA CON IL FABBISOGNO ESPRESSO (MAX 20 PUNTI) –
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO-

Il Curriculum vitae del ricorrente e l'allegata Relazione illustrativa di accompagnamento evidenziano una adeguata esperienza in linea con il fabbisogno ed è perfettamente in linea con le professionalità ricercate, con un curriculum studiorum pienamente coerente con i "Requisiti di comprovata specializzazione" richiesti dall'Avviso 1217 del 19 novembre 2024.

Anche in questo caso scorrendo i CV si notano delle incongruenze; i seguenti candidati, sebbene abbiano dei CV con esperienze similari al sottoscritto, gli sono stati attribuiti 20 punti mentre al ricorrente un punteggio anche qui nettamente inferiore a fronte di medesimo competenze.

Nel caso di specie prendendo ad esempio i candidati: **Pastore Luciana , Schino Giulia e Sanna Giorgio** si evince una disparità di trattamento in quanto è non giustificato l'assegnazione di due punti aggiuntivi **rispetto all'istante**.

A tale proposito si eccepisce quanto segue.

Si fa presente che, come indicato nell'articolo 3 comma 7 dell' Avviso "il curriculum vitae, in formato europeo, doveva essere *"dell'estensione massima di 4 cartelle/pagine, dal quale devono risultare in maniera dettagliata le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze specifiche in relazione al profilo per il quale si concorre"* ; conseguentemente è stato penalizzato, incluso il ricorrente, chi aveva incarichi multipli anche nel corso degli anni con diverse PPAA in quanto non era possibile rappresentare tutte le esperienze in 4 pagine rispetto a chi aveva meno incarichi e in continuità di trattamento; per cui quest'ultimi hanno potuto inserire tutti gli anni di esperienza per il singolo incarico.

E' di tutta evidenza, quindi, per i motivi esposti che non vi è stata una uniformità di trattamento nell'applicazione dei punteggi e per tale motivo, quindi, si richiedono i due punti di differenza. L'art. 5 comma 3 fase A) punto d) dell'Avviso pubblico prevede l'attribuzione di punti 1,5 per i candidati in possesso di Abilitazione professionale.

Il ricorrente ha debitamente documentato l'Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista

Ciononostante il ricorrente non ha ricevuto l'attribuzione dei relativi punteggi ma solo di 1,5 corrispondente alla valutazione di una unica abilitazione.

III VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 3 FASE A) PUNTO C) DELL'AVVISO PUBBLICO - ADEGUATE ATTITUDINI, INTENDENDO PER TALI LE CARATTERISTICHE PERSONALI, RELAZIONALI E MOTIVAZIONALI

Ora con riferimento alle adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali la commissione ha pressoché attribuito a tutti i candidati un punteggio che va da 8 a 10 su un massimo di 20 senza motivare minimamente tale votazione numerica.

Ora l'attribuzione di un punteggio rimesso alla mera discrezionalità della commissione che avendo a disposizione 20 punti può, indipendentemente dalle reali competenze dei candidati ma solo sulla base delle caratteristiche personali, incidere in maniera significativa sulla graduatoria non consente di comprendere le ragioni di una valutazione insufficiente come nel si presume nel caso in specie.

Del resto, lo stesso C.G.A., ha, in altre procedure concorsuali, avuto modo di precisare che la censura con cui si contesta l'incoerenza della votazione assegnata rispetto a criteri genericamente strutturati, possa trovare ingresso laddove **“dalla lettura del punteggio numerico, il giudice non comprenda le ragioni del voto e la sua coerenza con i criteri generali di valutazione”** (C.G.A. Sez. Giurisd., 14 novembre 2018, n. 717).

Nella specie, ci troviamo di fronte alla situazione di una candidata che ha ottenuto la votazione complessiva di **73,5** punti e che quindi in sostanza per appena 5 **punti non è collocata fra i vincitori.**

2.1. Nella specie, per quanto riferito, le suddette regole tecniche non hanno avuto una corretta applicazione, stante la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale.

Com'è noto l'art. 12 D.P.R. n. 487/94, comma 1, rubricato “[t]rasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce, tra altro, che “[l]e commissioni esaminatrici, alla prima

riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

La **predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice costituisce un adempimento fondamentale per rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove**, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso.

Appare quindi evidente che **l'assenza di questa predeterminazione rende assolutamente inadeguato, rectius immotivato, il giudizio espresso in forma numerica nei confronti della ricorrente.**

Il modus operandi adottato da parte resistente, dunque, arreca un evidente *vulnus* al principio sancito dall'art. 3, L. n. 241/1990, interpretato alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza, che impone *“l'obbligo per le amministrazioni di motivare le proprie decisioni”*.

In altri termini il sistema di valutazione adottato si rivela assolutamente carente sotto il profilo motivazionale giacché l'assenza dei criteri non consente di esternare in maniera adeguatamente valida le ragioni di una valutazione insufficiente. Ed infatti che *“la giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, **concludendo in ogni caso per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali**”*

(T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 3 marzo 2021, n. 2586).

Stando così le cose valutazione espressa dalla commissione esaminatrice con il solo voto numerico si rivela assolutamente incoerente.

IV MANCATA TRASPERENZA NEI PUNTEGGI DEGLI ORALI - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15, D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE
PER CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA

Da ultimo si segnala che con l'accesso agli atti si era richiesto tutta la documentazione prevista per verificare l'operato della Commissione incluso i verbali e la documentazione riguardante le prove orali.

Premesso che l'istante ha risposto in maniera egregia alla domanda postagli dalla Commissione e quindi non si capisce il voto di appena 28 su un massimo di 35 punti, premesso anche che, a parere dello scrivente, per come erano posti i colloqui **essi non potevano intrinsecamente rispettare la parità di trattamento**, in quanto venivano poste domande senza prima chiedere quali tra i vari profili all'interno del generico codice 02 fosse il candidato; è bene infatti ricordare che il codice 02 ricomprendeva molteplici tipologie di attività (si veda il fabbisogno) dai controllori a coloro che si occupano di monitoraggio e a coloro che si occupano di gestione; è evidente che con tali diverse tipologie di attività, alternative tra loro, come si riporta ed è evidenziato anche nel fabbisogno e con una così alta specializzazione, è pressoché impossibile avere dei colloqui coerenti se prima non si chiede la specializzazione del candidato (area controlli/area gestione/area monitoraggio).

Inoltre non sono state fornite da parte dell'Amministrazione, **sebbene richieste**, le domande dei colloqui e questo non permette una valutazione delle stesse nè dei criteri adottati per il punteggio; nei verbali inviati dalla amministrazione risulta solo il giudizio dato ai candidati e non la domanda posta, circostanza necessaria per la valutazione completa del giudizio.

Ma c'è di più.

Relativamente a tale criterio non sono stati forniti, anche sede di primo verbale di commissione, i punteggi attribuibili in base al giudizio espresso; questo fa sì che la forbice tra un giudizio e un altro (per esempio buono e ottimo nel giudizio) non sia stata pre-determinata; per tali motivi

i punteggi della prova orale dovrebbero essere non valutati e rideterminati con differenze minime tra i vari giudizi, al fine di contenere la disomogeneità applicata.

Per tali motivi, quindi, su tale punto, fermo restando quanto prima indicato, si richiede il punteggio massimo avendo il sottoscritto risposto esaurientemente ed egregiamente alle domande postagli.

Ed infatti è illegittimo il *“procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali non solo alla preliminare valutazione dei titoli, e conseguentemente deve applicarsi anche all’esame colloquio. La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è evidentemente quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 3 marzo 2021, n. 2586).

In attesa dei documenti che saranno forniti dall’amministrazione resistente, già in questa sede appare più che certo che non sono indicate, seppur sinteticamente, le risposte rassegnate dalla ricorrente, non è indicato il tempo in cui tali prove dovevano essere svolte, non viene specificato se i commissari hanno rivolto alla candidata domande di approfondimento o si sono limitati ad ascoltare le risposte date dalla ricorrente alle “tesi” e ai sotto-argomenti ad essa correlati.

In ogni caso non è dato rinvenire alcuna traccia della durata dell’esame.

In particolare, non è dato sapere se la durata della prova è stata superiore a quella prevista nel bando oppure, all’opposto, se essa è stata troppo breve per valutare negativamente. Vero è che, nella specie, la *lex specialis* non preveda una durata minima dell’esame; tuttavia, è anche vero che non è possibile omettere la verbalizzazione del tempo dell’esame pena l’impossibilità di comprendere come la Commissione abbia ponderato la propria valutazione.

È noto, infatti, che esiste un “*tempo minimo sufficiente perché il candidato sia correttamente valutato, tenendo conto della vastità delle materie di esame*” (Cons. Stato, n. 5896/2011) ragione per cui, la valutazione della candidata, in quanto negativamente decisiva, in un tempo eccessivamente breve è assolutamente illegittima.

Qui, in ogni caso, ciò che rileva è l’assoluta impossibilità di risalire a dati certi dal verbale.

Com’è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un’idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell’attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645). Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso, tale scelta si pone in contrasto “*con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela. [Il verbale, n.d.r.] Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (Cds. St., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). “In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle*

*attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, (...) in quanto non può prescindere dall'esigere comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione". Non serve rimembrare che "la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. **Si tratta di "luoghi" e "momenti" della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell'ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione della P.A.**" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.*

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova di parte ricorrente.

La giurisprudenza ha chiarito che *"un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Una verbalizzazione di questo tipo, che si limita a dare a gruppi di candidati il medesimo giudizio, anziché cristallizzare l'operato della commissione esaminatrice finisce per risolversi in un adempimento fine a se stesso, che, per come è stato inteso nel concorso oggetto di causa, poteva essere tranquillamente omesso.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ad un solo controinteressato salvo successiva autorizzazione dell'Ill.mo Tar adito a procedere alla notifica mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si aggiunge che l'istanza di notifica mediante pubblici proclami appare ancora più necessaria se si considera che i candidati appartengono ad ordini diversi e che il Ministero non ha fornito le generalità di tutti oscurando molti dati ragion per cui si ha una sostanziale difficoltà a recuperare la pec dei singoli concorrenti.

ISTANZA CAUTELARE

In relazione al periculum si prospetta all'Ill.mo Tar adito che il Ministero resistente ha già contrattualizzato i vincitori della selezione e considerato che come previsto nell'avviso l'incarico decorre dalla data della sottoscrizione del contratto e ha durata almeno pari alla scadenza della attuale programmazione comunitaria ad oggi fissata al 28.02.2031, è più che verosimile pensare che la mancata concessione della misura cautelare anche solo in relazione alla fissazione del merito entro la scadenza del contratto esporrebbe il ricorrente ad un danno grave ed irreparabile inteso come perdita del legittimo compenso e del patrimonio professionale che potrebbe ottenere dalla collaborazione ministeriale aspirando lo stesso ricorrente ad un risarcimento in forma specifica.

Il *periculum* è giustificato dal tempo decorso per la presente fase giudiziale che causerebbe una ripercussione su tutte le posizioni dei soggetti assunti da tale graduatoria.

Difatti, la correzione della graduatoria a conclusione della fase di merito causerebbe una revisione della posizione di tutti i soggetti assunti dalla graduatoria viziata, comportando tale operazione grave violazione del legittimo affidamento nei confronti dei candidati nonché di certezza dell'operato dell'amministrazione.

Qualora non dovessero essere rimossi i vizi presenti in graduatoria, gli errori incideranno inevitabilmente sulla prossima assunzione del ricorrente.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente

CHIEDE

Che all'Ill.mo Tar adito voglia procedere all'annullamento degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca e/o parziale modifica del decreto che ha disposto l'approvazione della graduatoria disponendo, preliminarmente, l'esclusione dei candidati che non avevano maturato i requisiti di ammissibilità e successivamente alla rivalutazione del cv dell'istante con l'attribuzione di un punteggio corretto che tenga conto dell'esperienza maturata con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'accesso.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia sconta il contributo nella misura fissa di euro 325,00

Siracusa/Roma li 05/05/2025

Firmato
digitalmente da

**MICHELE
DELL'ARTE**

CN = DELL'ARTE
MICHELE
C = IT

Avv. Michele Dell'Arte